

N.R.G. 2225 / 2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2225/2016

tra
SC RENT S.R.L. A SOCIO UNICO (02831640046) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

contro [REDACTED] S.R.L. ([REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

CONVENUTA

Il Giudice dott. Ruggiero Berardi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 novembre 2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

1. SC Rent ha convenuto in giudizio nelle forme sommarie la società [REDACTED] s.r.l. per sentirla condannare alla restituzione dei beni oggetto del contratto di noleggio del 13 giugno 2008 n. 11385, oltre gli accessori e nonché al pagamento della somma di euro 3.786,91 per spese chiusura contratto, spese alienazione e smaltimento cespite, penale per mancata restituzione del bene e spese di restituzione del bene, oltre interessi di mora.

1.1. A sostegno di tale domanda ha esposto: 1) che la società Eurorenting, con il contratto sopra citato aveva concesso in godimento alla [REDACTED] s.r.l. una fotocopiatrice Multifunzione Samsung SCX 6322DN, oltre accessori, per un periodo di 48 mesi; 2) che i beni di cui al contratto di noleggio sono stati acquistati presso la Euroconsult s.r.l. e consegnati alla convenuta il 13 giugno 2008; 3) che il 6 giugno 2012 è stata comunicata alla [REDACTED] la cessione dei crediti, diritti e beni oggetti del contratto alla società ricorrente; 4) che la convenuta non ha adempiuto le obbligazioni previste dal contratto nonostante la scadenza dello stesso, non avendo né pagato i canoni di noleggio e né riconsegnato il bene oggetto del contratto; né la convenuta ha aderito all'invito alla negoziazione assistita formulato dalla ricorrente.

1.2. La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, con condanna alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, eccependo in primo luogo la incompetenza per valore del giudice adito, rilevando la competenza per valore del Giudice di Pace trattandosi di credito pari ad euro 3.786,9 ed esponendo nel merito: 1) di aver concluso nel 2008 con Infoservice s.r.l. corrente in Roma, un contratto di assistenza e noleggio tutto compreso di fotocopiatrice Multifunzione Samsung SCX 6322DN per 48 mesi; 2) che la fotocopiatrice e il relativo software sono stati regolarmente installati; 3) di aver pertanto trattato soltanto con tale società per il noleggio della fotocopiatrice; 4) di aver sempre pagato il canone di noleggio e aver infine disdettato il rinnovo del contratto al termine dei 48 mesi; 5) che il 28 maggio 2012 la fotocopiatrice è stata disinstallata e ritirata, ma non presa in consegna a causa di difficoltà oggettive, concordando pertanto nuova data di riconsegna al 1 giugno 2012; 6) la fotocopiatrice è stata riconsegnata il 31 maggio 2012; 7) che alla Infoservice la Eurorenting aveva concesso i poteri di contrattazione e conclusione del



contratto con la [redacted] invocando pertanto l'affidamento incolpevole; 8) che in ogni caso rileva la nullità delle clausole contrattuali eccessivamente onerose, chiedendo altresì la condanna per lite temeraria, contestando la condotta della ricorrente; 9) che la clausola ex art. 13 che obbliga alla riconsegna del bene presso la sede Eurorenting non è stata approvata ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.;

1.3. La convenuta ha concluso quindi chiedendo il mutamento del rito in ragione della complessità della istruttoria con l'ammissione di prove orali e CTU valutativa del valore della fotocopiatrice.

1.4. All'udienza del 16 novembre 2016, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda; parte convenuta ha richiesto il mutamento del rito con ammissione della CTU; questo giudice si è riservato.

Ritenuto che:

2. Dall'esame della documentazione depositata agli atti e dalla prospettazione effettuata dalle parti sia per mezzo degli atti che all'udienza del 7 giugno 2016, le domande svolte dall'attrice possano trovare accoglimento, senza necessità di istruttoria sommaria e, conseguentemente, senza necessità di mutamento del rito, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. In primo luogo deve essere accolta l'eccezione di tardività della costituzione della convenuta formulata dalla ricorrente, posto che la costituzione risulta essere avvenuta nel medesimo giorno della udienza indicata nel decreto, ovvero il 26 ottobre 2016, a nulla rilevando il rinvio disposto d'ufficio da questo Giudicante, peraltro per ragioni indipendenti dall'Ufficio; trattandosi di rito introdotto con ricorso deve pertanto essere rilevata la perentorietà del termine stabilito nel decreto di fissazione di udienza notificato al convenuto, conseguentemente la costituzione oltre detto termine comporta la tardività della stessa, in aderenza al disposto dell'art. 702 bis co. 4 c.p.c., con conseguente decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con conseguente preclusione, nel caso di specie, dell'esame dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta.

2.2. Quanto alla richiesta di mutamento del rito, la stessa deve essere disattesa, posto che la causa presenta una evidente natura documentale, sì che la documentazione versata agli atti da entrambe le parti è sufficiente al fine di ritenere non necessaria una istruttoria di carattere sommario, tanto meno del mutamento del rito; parimenti deve essere disattesa la richiesta di CTU sul bene, in ogni caso superflua - essendo peraltro generica la contestazione delle somme dovute - e, per il rilievo che avrà in prosieguo e per quanto più innanzi si dirà, trattandosi di somme rivenienti da clausole specificamente sottoscritte dalla convenuta;

Rilevato che:

3. Tanto premesso, la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.

3.1. La domanda della ricorrente si fonda sul contratto di noleggio del 13 giugno 2008 dal quale discendono le obbligazioni nascenti in capo alle parti (doc. 2 fascicolo ricorrente), che reca la sottoscrizione per specifica approvazione delle clausole che prevedono oneri e costi - anch'essi specificamente indicati nel contratto - a carico dell'utilizzatore del bene, per il caso si verificino nel corso del rapporto o all'esito dello stesso, determinate evenienze.

3.2. Il contratto prevede il godimento del bene contro il pagamento di un canone, con l'obbligo di restituzione del bene stesso a fine rapporto e senza facoltà di riscatto da parte dell'utilizzatore di talchè, attesa anche la natura del bene, la rapida obsolescenza dello stesso, l'ammontare del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione, deve qualificarsi quale leasing di godimento.

3.3. Risulta inoltre documentalmente che la ricorrente è cessionaria del contratto originariamente stipulato con Eurorenting in forza di cessione che, come previsto nel contratto di noleggio, è stata notificata alla parte convenuta (doc. 4 fascicolo ricorrente) ed è dunque legittimata ad agire per la attuazione dei diritti che afferma nascere dal contratto, così come risulta la proprietà del bene in capo



alla cedente Eurorenting s.r.l., come da fattura di acquisto emessa da Euroconsult (doc. 3 fascicolo ricorrente).

3.4. Con diffida del 31 marzo 2016 a mezzo pec, la ricorrente SC Rent, quale cessionaria del contratto di noleggio ha richiesto il pagamento delle somme specificate in diffida (indicizzazione canoni periodici del contratto euro 75,43; penale per canoni maturati dopo la mancata riconsegna ex art. 13 contratto euro 1.800,00; spese alienazione cespiti e smaltimento euro 258,33; spese chiusura contratto euro 258,23; spese per il recupero del bene euro 2.000,00), derivanti dalla pattuizione contrattuale (doc. 2 fascicolo ricorrente) e come già sopra osservato, specificamente approvate dalla parte convenuta con la sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;

Considerato che:

4. A fronte di tali deduzioni e produzioni documentali, la convenuta ha contestato la proprietà del bene e la debenza della somma, deducendo di aver sempre corrisposto quanto dovuto e producendo l'accordo con Infoservice per assistenza e noleggio "All in" e la comunicazione di disdetta della proroga del contratto del 24 gennaio 2012.

4.1. Ad un attento esame, tuttavia, tale documentazione appare inconferente rispetto al caso di specie: in primo luogo, si deve osservare che il contratto intercorso con Infoservice depositato dalla convenuta (doc. 1 fascicolo convenuta) ha ad oggetto l'assistenza tecnica, come testualmente si legge ("...*si conviene e si stipula un contratto di assistenza tecnica alle seguenti condizioni...*"), ma dallo stesso non si desume in alcun modo la proprietà del bene in capo alla predetta società Infoservice; in secondo luogo la missiva di disdetta della proroga del contratto (doc. 3 fascicolo convenuta) è formulata in modo generico, senza alcun riferimento al bene oggetto del contratto disdetto e reca il numero 100245 della stipulazione contrattuale, che tuttavia non trova corrispondenza con il contratto di assistenza di cui al doc. 1 del fascicolo della ricorrente.

4.2. Ne consegue pertanto la infondatezza delle doglianze della convenuta – e il conseguente rigetto della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. – e la fondatezza, per contro, della pretesa della ricorrente, fondata sulla documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della convenuta; pertanto, in virtù del contratto intercorso tra le parti spettano alla ricorrente sia la richiesta restituzione del bene di sua proprietà e sia la penale per l'illegittimo trattenimento del bene dopo la scadenza del contratto (art. 13 e 20 del contratto), nonché le ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, ovvero recupero del bene, cessione del contratto e smaltimento dei beni, trattandosi di crediti nascenti da clausole contrattuali regolarmente previste e sottoscritte, anche specificamente, dall'utilizzatore; il tutto per l'ammontare calcolato nel ricorso, oltre interessi convenzionali di mora come previsti dal contratto.

4.3. Non risulta inoltre dimostrata l'avvenuta riconsegna del bene, posto che è stato prodotto agli atti documento attestante lo smontaggio della macchina fotocopiatrice, con attestazione del mancato ritiro della stessa per quella data (doc. 4 fascicolo convenuta), mentre il documento di trasporto del 31 maggio 2012 (doc. 5 fascicolo convenuta) attesta genericamente la riconsegna di una fotocopiatrice "modello Samsung", posto che peraltro risulta dall'art. 13 del regolamento contrattuale, che il bene andava restituito comunque presso la sede di Eurorenting;

Ritenuto che:

5. Spettano infine alla ricorrente le spese di lite in ragione della soccombenza, che vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e, considerando i valori medi e le riduzioni consentite dall'art. 4 del richiamato Decreto, in considerazione della natura della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche, della ridotta attività processuale svolta dalle parti, si ritiene congruo liquidare in euro 1.700,00 di cui euro 450,00 per la fase di studio; euro 400,00 per la fase introduttiva; euro 850,00 per la fase decisionale, ad eccezione pertanto



Accoglimento totale del 22/11/2016
RG n. 2225/2016

della fase istruttoria che non ha avuto luogo, oltre rimborso spese generali 15%, iva e CPA come per legge.

6. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla ricorrente, in conseguenza della mancata adesione alla negoziazione assistita; la condanna in tal senso prevista dall'art. 4 l. 162/2014 è subordinata ad una valutazione discrezionale da parte del giudicante e, nel caso di specie deve essere valutata unitamente al complessivo contegno tenuto dalla parte convenuta, che si è costituita in giudizio svolgendo comunque difese e formulando contestazioni non manifestamente infondate, anche a mezzo deposito di documentazione; conseguentemente la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, non emergendo *in parte qua* il dolo o la colpa grave della convenuta.

P.Q.M.

visto l'art. 702 ter co. V cpc,

accoglie le domande proposte da SC Rent srl e per l'effetto,

dichiara tenuta e condanna [redacted] s.r.l. a restituire a SC Rent s.r.l. i beni oggetto del contratto n. 11385, ovvero n. 1 fotocopiatore Multifunzione Samsung SCX6322DN, oltre accessori, come specificati nei documenti 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente SC Rent s.r.l.;

dichiara tenuta e condanna [redacted] s.r.l. a pagare a SC Rent s.r.l. la somma di euro 3.786,61 oltre interessi convenzionali di mora;

condanna [redacted] s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre euro 145,50 per esborsi, rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

Si comunichi.

Cuneo, 21/11/2016

Il Giudice
dott. Ruggiero Berardi

